

# COMUNE DI MAMOIADA – 08024

## PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III, 50

C.F. 93002340912 – Tel. 0784/56023 – 569004 – C.C.P. 12201083 – e-mail: [municipiomamoiada@tin.it](mailto:municipiomamoiada@tin.it)

Prot. n° 3236

- Sig. PISU Andrea - Via Vittorio Eman. II, 9 - MAMOIADA
  - Alla Prefettura di - NUORO
- R.A.S. Ass.to Igiene e Sanità- Via Roma, 221 – CAGLIARI
- Ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Azienda U.S.L. n° 3 – LL.SS.
  - Alle Aziende UU.SS.LL. della Sardegna – LL.SS.
  - Azienda U.S.L. n° 3 – Servizio Veterinario – NUORO
    - Comando Stazione Carabinieri - MAMOIADA
    - Comando Corpo Forestale e V.A. – NUORO
      - Al N.A.S. – Via Roma, 57 – SASSARI
      - Al Comando Guardia di Finanza - NUORO
        - Vigili Urbani – S E D E

**OGGETTO:** Trasmissione O.S. n° 22 del 12.09.2013: sequestro allevamento per sospetto focolaio di febbre catarrale (blue tongue).

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmette l’ordinanza indicata in oggetto.

Mamoiada, 12 settembre 2013

IL SINDACO



*[Handwritten signature]*

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.3 di NUORO, in data 11.9.2013 Prot. n. 44424 con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località KARAMELE agro del Comune di MAMOIADA con codice aziendale IT046NU048 di proprietà del Sig. PISU ANDREA è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini ( Blue Tongue) in capi ovini/capri /bovini

\*cancellare la voce che non interessa.

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;  
VISTA la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218 e sue m.e.i.; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27Marzo 2003; VISTO il T.U. enti locali 267/2000; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epide-mia;

S'impartiscono al Sig. PISU ANDREA le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nato o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria ;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

IL SINDACO



*[Handwritten signature]*